



## ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI LECCE

Via Francesco Scarpa 18 - 73100 Lecce - Telefono 0832/372253 - Fax 0832/372253  
<http://www.fofi.it/ordinele/> - E-Mail : [ord.farm@clio.it](mailto:ord.farm@clio.it) - [ordinefarmacistile@pec.fofi.it](mailto:ordinefarmacistile@pec.fofi.it)  
Orario di apertura al pubblico: mattina: lun/ven. 9,00/14,00 – pomeriggio: giovedì 16,00/18,00

### NEWS N. 33 DEL 17 OTTOBRE 2018

## CONCORSO STRAORDINARIO SEDI FARMACEUTICHE REGIONE PUGLIA – ESITI ASSEGNAZIONI 4° INTERPELLO

La Regione Puglia, con nota del 16/10/2018, ha reso noto l'elenco (all.) delle 16 sedi farmaceutiche di nuova istituzione assegnate con il 4° interpello nonché l'elenco delle 23 sedi non accettate.

Tutte le sedi assegnate dovranno aprire entro sei mesi dalla data di notifica ai vincitori.

### NOTIZIE ENPAF

**Graduatoria borse di studio** – E' pubblicata sul sito dell'Enpaf [www.enpaf.it](http://www.enpaf.it) la graduatoria di assegnazione delle borse di studio 2018 per l'anno scolastico/accademico 2016-2017 a favore dei figli e degli orfani di farmacisti, nonché l'elenco degli esclusi.

La pubblicazione riferita sia agli assegnatari delle borse che degli esclusi, nel rispetto della normativa sulla privacy, avverrà attraverso l'indicazione del codice iscritto Enpaf appartenente al padre o alla madre, farmacisti, anche nel caso di richiedente maggiorenne. Si raccomanda a chi non fosse a conoscenza del codice iscritto ENPAF di farne richiesta tramite posta elettronica, utilizzando l'indirizzo [info@enpaf.it](mailto:info@enpaf.it)

**Contributo Parafarmacie** - Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 ottobre scorso, l'Enpaf ha approvato il regolamento per l'assegnazione di un contributo una tantum a favore degli iscritti che dall'anno 2016 sino alla data della domanda abbiano svolto l'attività di farmacista in qualità di titolare o socio di esercizi autorizzati alla vendita di farmaci senza obbligo di ricetta medica e di farmacia da banco. La domanda, accompagnata dall'attestazione ISEE 2018 dovrà essere inviata, a pena di decadenza entro il 30 novembre 2018.

#### **Per scaricare la documentazione**

L'iniziativa, che tradizionalmente era indirizzata anche ai liberi professionisti, da quest'anno verrà esaminata separatamente dal Consiglio di amministrazione nel corso dell'anno.

**Conguaglio riscossione contributi 2018** – L'ENPAF provvederà, entro il mese di ottobre, a trasmettere ai propri iscritti il bollettino bancario per la riscossione, in unica rata, dei contributi dovuti a conguaglio per l'anno corrente.

Nell'ambito della procedura di riemissione rientrano:

- gli iscritti che non hanno versato, in tutto o in parte, la contribuzione obbligatoria dovuta;
- gli iscritti che hanno presentato domanda di riduzione o di riconoscimento del contributo di solidarietà nel corso dell'anno 2018, avendo ricevuto i bollettini relativi alla prima emissione con l'indicazione di rate non adeguate rispetto all'aliquota di riduzione che avevano titolo a richiedere;
- gli iscritti che, nel corso del 2018, hanno subito un reintegro della quota contributiva accertata come dovuta in misura superiore rispetto a quella inizialmente riconosciuta. Il conguaglio dei contributi avverrà con l'invio di un solo bollettino bancario recante gli importi dovuti e da versare entro il 20 novembre 2018.

L'Ente informa che stanno pervenendo numerose domande di riduzione in prossimità della chiusura delle procedure necessarie per l'elaborazione dei bollettini. Potrà accadere, quindi, che non tutte le domande pervenute vengano lavorate, con la conseguenza che alcuni iscritti, pur avendo titolo ad ottenere la riduzione, si vedano recapitare un bollettino con importi non aggiornati. In questo caso il contributo verrà posto in riscossione nel corso del prossimo anno unitamente alla quota di pertinenza del 2019. Nel caso in cui la pratica di riduzione risulti istruita ed accolta successivamente all'emissione dei bollettini, l'interessato ove ne faccia richiesta tramite e-mail trasmessa all'indirizzo [info@enpaf.it](mailto:info@enpaf.it), potrà effettuare il pagamento direttamente con bonifico bancario.

**TESTO UNICO IN MATERIA DI PIANTE OFFICINALI. NOVITA'** - II decreto legislativo n. 75 del 2018 interviene sulla precedente normativa in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali. Tra le innovazioni e modifiche apportate alla previgente disciplina il decreto ha abrogato la norma che riservava ai soli farmacisti iscritti all'Albo la vendita al minuto delle piante officinali (art. 7 L. 99/1931).

Sulla base di tale previsione l'Enpaf, fino ad oggi, ha riconosciuto l'esercizio dell'attività professionale ai titolari e ai collaboratori delle erboristerie che vendono piante officinali. Vista l'abrogazione dell'art. 7, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 75/2018 ossia l'8 luglio 2018, la vendita delle piante officinali non può essere più considerata attività professionale.

Conseguentemente, ai fini sia delle riduzioni contributive sia del raggiungimento del requisito dello svolgimento di attività professionale necessario per la maturazione del diritto alla pensione l'Enpaf farà riferimento alla data di inizio attività dell'erboristeria (nel caso del titolare) o della stipulazione del contratto di lavoro dipendente (nel caso del collaboratore dell'erboristeria).

Se la data di inizio attività dell'esercizio o di stipula del contratto di lavoro è successiva all'entrata in vigore della nuova normativa, l'attività non potrà essere considerata professionale e, pertanto, l'iscritto potrà usufruire della riduzione massima del 50% prevista dall'art. 21 del Regolamento Enpaf per i non esercenti attività professionale. Se, invece, è precedente, il soggetto continuerà a beneficiare delle riduzioni riconosciute ai lavoratori dipendenti che esercitano attività professionale.

Ai fini del raggiungimento del requisito pensionistico, coerentemente, l'attività del titolare o collaboratore di erboristeria sarà considerata utile solo qualora il contratto o l'apertura dell'erboristeria sia precedente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 75/2018.

**Importo aggiuntivo** - L'ENPAF ha trasmesso ai propri pensionati aventi diritto il modulo e la relativa nota di accompagnamento per richiedere l'erogazione dell'importo aggiuntivo, di cui all'art. 70 della L. n. 388/2000.

L'importo aggiuntivo, pari a € 154,94, viene corrisposto ad integrazione del rateo di pensione del mese di dicembre. A fruirne sono i pensionati il cui importo complessivo lordo annuo di pensione non superi il trattamento minimo annuo previsto dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per l'anno 2018 l'ammontare fissato per aver diritto all'importo aggiuntivo è di euro 6.751,40.

Inoltre, la legge prevede che, per ottenere la liquidazione dell'importo aggiuntivo, l'interessato debba aver percepito nell'anno 2018 un reddito individuale assoggettabile all'IRPEF non superiore a euro 9.894,69 e, nel caso di pensionato coniugato, un reddito complessivo, cumulato con quello del coniuge, assoggettabile all'IRPEF non superiore a euro 19.789,38. Per richiedere l'importo aggiuntivo occorre presentare il modulo entro il 15 novembre 2018 per consentire agli Uffici di esaminare la pratica e liquidare la cifra, tempestivamente, entro dicembre. L'importo verrà liquidato, in via provvisoria e salvo conguaglio, sulla base dei dati reddituali 2017, dichiarati nel 2018, in attesa di acquisire, in sede di verifica del diritto, le dichiarazioni dei redditi riferite all'anno 2018 (mod. CU 2019, modello 730/2019 e modello UNICO-PF 2019).

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
dr. Lucia Petracca

IL PRESIDENTE  
dr. Domenico Di Tolla